

RDLT 31/05/1946 n.603

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 603 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 167). -- Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti, recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10% sulle percentuali medesime.

Preambolo

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.